

**QUADRO SINOTTICO DEL  
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18**

**Titolo II**

**Misure a sostegno del lavoro**

**Artt. 23 - 30**

<b>Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori</b>	
<b>Norma</b>	<b>A chi si applica e cosa prevede</b>
<p><b>Art. 23</b>  <b>Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori, anche autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS</b></p> <p><b><u>COME FARE DOMANDA</u></b></p> <p><b><u>LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI</u></b></p> <p><b><u>LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA GESTIONE SEPARATA</u></b></p> <p><b><u>LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA GESTIONE SEPARATA</u></b></p> <p><b><u>BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19</u></b></p>	<p><b>Ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS, ai lavoratori autonomi nei seguenti casi:</b></p> <p><b>Genitori di figli fino a 12 anni, anche affidatari ( Il limite di età non si applica ai figli disabili con 104 art. 4 comma 1)</b></p> <p>A decorrere dal 05/03 e per un periodo intero o frazionato di 15 giorni massimo, congedo con indennità al 50% con riconoscimento contribuzione figurativa</p> <p>Può essere alternata tra entrambi i genitori e non cumulativa</p> <p>Non è prevista se uno dei due genitori percepisce altre indennità (RdC, NASPI, DIS-COLL, CIG, ... ) o è senza lavoro</p> <p><b>In alternativa</b>            Bonus baby sitting Una tantum di 600 euro fino alla riapertura delle scuole(<i>previa domanda all'INPS</i>) (<i>previsto anche per professionisti iscritti alle casse prof.li</i>) (<i>per lavoratori dipendenti del settore sanitario anche privato accreditato bonus € 1.000 ex art 25</i>)</p> <p><b>Per genitori con figli dai 12 ai 16 anni</b></p> <p>Per tutto il periodo di chiusura delle scuole</p> <p>astensione dal lavoro, senza indennità e contribuzione figurativa            garanzia di conservazione del posto di lavoro</p> <p>Non è prevista se uno dei due genitori percepisce altre indennità (RdC, NASPI, DIS-COLL, CIG, ... ) o è senza lavoro</p>

<p>Art. 24  <b>Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</b></p>	<p><b>Per coloro che usufruiscono di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex art. 33. 3 L. 104/92</b>          Previsti 12 giorni complessivi, fino ad aprile, oltre ai 3 giorni mensili già previsti, per un totale di massimo 18 giorni  <i>(Per il personale sanitario deve essere compatibile con le esigenze degli enti e servizi impegnati con il COVID-19)</i>  <i>(Tale misura è cumulabile con bonus baby sitting)</i></p>
<p>Art. 25  <b>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ai dipendenti pubblici salvo indicazioni dell'ente</li> <li>- Indennità al 50% per il periodo dal 5 marzo fino al termine della chiusura scuole per figli fino a 12 anni</li> <li>- Per i sanitari (medici, infermieri, ecc.) e socio sanitari di pubblico e privato e per il comparto sicurezza e soccorso pubblico il bonus baby sitter si innalza a € 1000,00</li> <li>- Le domande si presentano in via telematica all'INPS fino a esaurimento fondi</li> <li>-</li> </ul>
<p>Art. 26  <b>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b></p>	<p><b>Ai lavoratori del settore privato</b>          il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato alla malattia, che non è computabile ai fini del periodo di comperto.</p> <p><b>Per i lavoratori disabili pubblico e privato, ai lavoratori a rischio secondo certificazione del medico legale perché immunodepressi, ai malati oncologici, ai malati che stiano svolgendo terapie salvavita,</b>          fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro, sono coperti dallo Stato, fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa</p>
<p>Art. 27  <b>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b></p> <p><b>DOMANDA IN VIA TELEMATICA ALL'INPS</b>  <b>www.inps.it SARA' RESA DISPONIBILE ENTRO LA FINE DI MARZO</b></p>	<p>Ai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liberi professionisti con partita IVA iscritti gestione separata dell'INPS attivi alla data del 23/02/2020</li> <li>2. Titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell'INPS attivi al 23/03/2020</li> </ol> <p>In entrambi i casi non titolari di pensioni o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono riconosciute          € 600 di indennità per il mese di marzo, fino a esaurimento fondi . Esentasse</p>
<p>Art. 28  <b>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</b></p> <p><b>DOMANDA IN VIA TELEMATICA ALL'INPS</b>  <b>www.inps.it SARA' RESA DISPONIBILE ENTRO LA</b></p>	<p>Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale Ago (es.Commercianti e Artigiani), non titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono riconosciute          € 600 di indennità per il mese di marzo, fino a esaurimento fondi . Esentasse</p>

<p><b>FINE DI MARZO</b></p>	
<p>Art. 29  <b>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b></p> <p><b>DOMANDA IN VIA TELEMATICA ALL'INPS  <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> SARA' RESA DISPONIBILE ENTRO LA FINE DI MARZO</b></p>	<p>Dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono titolari di pensione e non titolari di lavoro dipendente</li> <li>- Hanno cessato involontariamente il rapporto a decorrere dal 1 gennaio 2019 fino al 17 marzo sono riconosciute</li> </ul> <p>€ 600 di indennità per il mese di marzo, fino a esaurimento fondi . Esentasse</p>
<p>Art. 30  <b>Indennità lavoratori del settore agricolo</b></p> <p><b>DOMANDA IN VIA TELEMATICA ALL'INPS  <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> SARA' RESA DISPONIBILE ENTRO LA FINE DI MARZO</b></p>	<p>Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione che  Devono aver effettuato almeno 50 giornate lavorative effettive nel 2019</p> <p>sono riconosciute</p> <p>€ 600 di indennità per il mese di marzo, fino a esaurimento fondi . Esentasse</p>
<p>Art. 38  <b>Indennità lavoratori dello spettacolo</b></p> <p><b>DOMANDA IN VIA TELEMATICA ALL'INPS  <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> SARA' RESA DISPONIBILE ENTRO LA FINE DI MARZO</b></p>	<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019</li> <li>- Reddito 2019&lt;50.000</li> </ul> <p>e che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono titolari di pensione</li> <li>- Non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020 sono riconosciute</li> </ul> <p>€ 600 di indennità per il mese di marzo, fino a esaurimento fondi . Esentasse</p>
<p>Art. 44  <b>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza</b></p> <p><b>IN ATTESA DI DM PER CAPIRE CRITERI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA</b></p>	<p>Per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno visto ridotto o sospesa l'attività</p> <p>È istituito un fondo di 300milioni per garantire loro un'indennità</p> <p>Riguarda anche professionisti iscritti a Casse previdenziali obbligatorie</p> <p>Modalità di accesso stabilite con DM MinLav di concerto con MEF</p>

## LAVORATORI DIPENDENTI – CONGEDO SPECIALE

Come fare domanda:

o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.

o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

[Torna su](#)

## LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA GESTIONE SEPARATA – CONGEDO SPECIALE

**Come fare domanda:**

o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

[Torna su](#)

## LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA GESTIONE SEPARATA – CONGEDO SPECIALE

### **Come fare domanda:**

o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

[Torna su](#)

## BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

### **Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:**

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

✓ WEB - [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";

✓ CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

✓ PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

### **Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting**

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle

prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura

[Torna su](#)